

ACCESSO A COPIA DEGLI ATTI DEL FASCICOLO FORMATO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ESPOSTO DA PARTE DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di

FATTO

La sig.ra, nel maggio 2016, ha presentato un esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di relativo all'avv. e, successivamente, in data 14 marzo 2017 inoltrava al medesimo Consiglio un'istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia degli atti del fascicolo formato a seguito della presentazione del predetto esposto. Motivava l'istanza con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convenuta innanzi al Tribunale di dall'avv., nonché per la sua qualità di autore dell'esposto de quo.

L'amministrazione adita negava l'accesso, con provvedimento notificato il 24 marzo 2017, opponendo ragioni di tutela della riservatezza del terzo ed eccependo la estraneità della istante al procedimento disciplinare.

Avverso tale provvedimento la sig.ra presentava nuova istanza, allegando argomentazioni a sostegno del proprio diritto d'accesso e circoscrivendo la richiesta ostensiva alle deduzioni presentate dall'avv. ex art. 11 comma 1 lett. a) del Regolamento 21/2/2014 n. 2.

L'amministrazione adita opponeva un nuovo diniego all'accesso, richiamando le argomentazioni già dedotte nel primo rigetto, con provvedimento notificato il 10 aprile 2017, avverso il quale la sig.ra ... ha adito, con ricorso del 25 aprile 2017 la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso al controinteressato.

E' pervenuta, in data 9 maggio u.s., memoria del controinteressato, avv., il quale deduce in via preliminare la tardività del ricorso nonché la tardività dell'avvenuta notifica del ricorso a sé medesimo, in qualità di controinteressato. Rileva, tra l'altro, la non attinenza dei documenti chiesti in ostensione con il giudizio instaurato dal medesimo avverso l'odierna ricorrente, insistendo per il rigetto, nel merito, del ricorso stesso.

In data 16 maggio 2017, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione per l'accesso le proprie controdeduzioni, confermando il diniego già espresso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..., la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'autore di un esposto ha diritto ad accedere alla documentazione del procedimento che si è instaurato in conseguenza della presentazione dello stesso, vantando un interesse qualificato in tal senso: così è orientata la giurisprudenza amministrativa, come confermato dalla sentenza n. 7 del 2006 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La ricorrente deduce, inoltre, una finalità difensiva del predetto accesso con riferimento al giudizio instaurato dal controinteressato contro la ricorrente stessa. Pertanto l'accesso richiesto deve essere garantito ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

A tal riguardo, pur deducendo l'avv. la non attinenza dei documenti chiesti in ostensione con il giudizio de quo, la Commissione rileva che nella relativa comparsa di costituzione e risposta della convenuta sig.ra, i legali si riservano l'allegazione proprio di tale documentazione. La richiesta ostensiva formulata, pertanto, non può ritenersi né genericamente né pretestuosamente collegata ad una necessità difensiva ex art. 24 comma 7 legge 241/90.

Con riferimento alle eccezioni di rito sollevate dal controinteressato la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso non può considerarsi tardivo essendo stato presentato avverso la seconda pronuncia dell'amministrazione adita – e ritualmente entro i 30 gg dalla notifica della medesima – che, pur confermando il primo provvedimento di rigetto, deve ritenersi l'ultimo provvedimento espresso dell'amministrazione cui fare riferimento ai fini del computo dei termini. La seconda richiesta di accesso presentata, peraltro, pur essendo stata qualificata dall'istante quale “richiesta di riesame” non si presenta quale meramente reiterativa della prima, delineando l'oggetto dell'accesso richiesto e limitandolo alla ostensione delle deduzioni presentate dall'avv. medesimo ex art. 11 comma 1 lett. a).

Per quanto attiene alla eccezione di tardività della notifica del ricorso al controinteressato, la Commissione osserva che tale vizio appare superato, nel caso di specie, dal raggiungimento dello scopo cui la notifica stessa è preordinata. Il diritto del controinteressato alla partecipazione al contraddittorio non è stato leso da una notifica - avvenuta un giorno dopo la presentazione del ricorso – avendo l'avv. presentato la propria memoria difensiva oggetto di attento esame da parte della scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 maggio 2017)